

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Brat ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n r.g. *omissis* promossa da:

EX SOCI DI SOCIETA' ESTINTA

ATTORI

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 14.03.2014 in qualità di EX SOCI DELLA SOCIETÀ ESTINTA cancellata dal registro delle imprese in data 27.11.2007, hanno convenuto in giudizio la BANCA al fine di ottenere la restituzione di somme, illegittimamente corrisposte a titolo di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, interessi usurari in relazione al contratto di conto corrente n. *omissis* aperto dalla società nel dicembre 1997 e chiuso nell'ottobre 2007.

Parte convenuta si è costituita in giudizio domandando, in via pregiudiziale, l'accertamento del difetto di legittimazione attiva degli attori e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie.

Con riguardo alla questione pregiudiziale circa il difetto di legittimazione attiva degli attori, va rilevato quanto segue.

Anzitutto, si osserva che il contratto di conto corrente per cui è causa, per stessa ammissione di parte attorea, è stato stipulato tra la SOCIETÀ ESTINTA e la BANCA

Ebbene, detta SOCIETÀ ESTINTA è stata, dapprima, nel 2006, posta in liquidazione volontaria e in data 27.11.2007 è stata cancellata dal registro delle imprese (doc. 2 fase. convenuta).

*Sentenza, Tribunale di Milano, dott.ssa Silvia Brat., 01 aprile 2015, n. 4195*

Si osserva che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6/2003, la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, così come di una società di persone, provoca l'estinzione dell'ente medesimo, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di rapporti giuridici non definiti in capo all'ente stesso.

Successivamente a detta cancellazione possono dunque permanere rapporti in capo alla società che non sono stati definiti in sede di liquidazione o perché trascurati (i cc.dd. "residui non liquidati"), o perché solo in seguito se ne è scoperta l'esistenza (le cc.dd. "sopravvenienze") in generale, con riferimento a detti rapporti attivi, non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale, viene a determinarsi un meccanismo successorio tale per cui, venuto meno il vincolo sociale, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torna ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale.

Tuttavia, ove detti rapporti attivi consistano in mere pretese, a cui non corrisponda nel patrimonio sociale alcun diritto idoneo ad essere iscritto in bilancio, gli stessi devono considerarsi rinunciati da parte della società stessa.

Detta rinuncia si configura anche per i diritti di credito illiquidi, in relazione ai quali non è stata esperita da parte del liquidatore alcuna azione giudiziaria diretta ad ottenerne la relativa liquidazione e di cui non si è tenuto in alcun modo conto in sede di cancellazione della società dal registro delle imprese

In questi termini le Sezioni Unite hanno statuito che: *"È ben possibile che la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758); ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione.*

*Ad analoghe conclusioni può logicamente pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido: di modo che solo di un'attività ulteriore da parte del liquidatore — per lo più consistente nell'esercizio o nella coltivazione di un'apposita azione giudiziaria — avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali.*

*In una simile situazione la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo.*

*Ma quando, invece, si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può*

*Sentenza, Tribunale di Milano, dott.ssa Silvia Brat., 01 aprile 2015, n. 4195*

*esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive" (C.ass., S.U.,6070/2013).*

Ebbene, nel caso *de quo* deve ritenersi che i crediti che gli attori fanno valere nel presente giudizio non erano né certi, né tantomeno liquidi al momento della liquidazione volontaria della società. Il fatto che l'amministratore, nonché liquidatore della SOCIETÀ ESTINTA., ben consapevole dell'esistenza del rapporto di conto corrente de qua proprio in ragione delle cariche sociali ricoperte, abbia omesso di intraprendere, in sede di liquidazione, un'azione giudiziaria diretta ad ottenere l'accertamento delle odierne pretese, deve essere considerata una rinuncia al predetto credito da parte della SOCIETÀ ESTINTA.

Detta rinuncia comporta dunque impossibilità, da parte degli attori, di succedere in un rapporto di credito che si è estinto per effetto della rinuncia stessa.

Alla luce di quanto precede, va dichiarato il difetto di legittimazione degli odierni attori.

Ogni altra questione di merito è, pertanto, assorbita.

Le spese seguono la soccombenza, nei termini indicati in dispositivo. A questo proposito si precisa che, per il calcolo del compenso, viene applicata la riduzione del 50% per la fase decisoria, avuto riguardo all'assenza di comparse conclusionali e memorie di replica.

Infine, non si reputa di applicare il disposto di cui all'art. 4, comma 8, DM 55/14 in quanto la tesi di parte convenuta presupponeva comunque una qualificazione giuridica articolata dei crediti azionati.

P.Q.M.

il giudice, definitivamente decidendo nella causa n. omissis R.G. *omissis*, ogni difesa ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione attiva ;
- 2) condanna in solido a rimborsare, in favore di le spese processuali che liquida in complessivi Euro 5.871,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso dal giudice unico presso il Tribunale di Milano, in data 1.4.2015

Il Giudice  
Dott. Silvia Brat

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*